

**Oggetto:**

risposte a quesiti sulla Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - CIG: 899320645D

SPETT.LE

OPERATORE ECONOMICO

A mezzo pubblicazione sul sito della Cassa – Sez. Bandi di Gara

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti in merito alla gara in oggetto:

**DOMANDA**

- 1.1** Si chiede di specificare quanti decimali dopo la virgola siano consentiti nella formulazione dell'offerta economica.

**RISPOSTA**

- 1.1** Si rappresenta che, non essendo stato fissato un limite massimo, il concorrente è libero di indicare dopo la virgola i decimali che reputa, preferibilmente, fino a **5 (cinque)**.

**DOMANDA**

- 2.1** Con riferimento alla procedura in oggetto, relativamente all'art. 7.4 del disciplinare ove si cita: "in merito al requisito di cui al punto 7.2 lett. b), si specifica che, in caso di aggiudicazione, la polizza RC deve essere intestata alla mandataria per il massimale minimo indicato con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento" si chiede conferma che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante produzione di idonea polizza di RC singolarmente da ciascuna società facente parte dell'RTI.

**RISPOSTA**

- 2.1** Come previsto espressamente dall'art. 7.4 del disciplinare, in caso di RTI, "la polizza RC deve essere intestata alla mandataria per il massimale minimo indicato con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento" e, pertanto, in caso di aggiudicazione, **non è possibile**,

ROMA

383152

PROT

22/12/2021

ALL.N.

Cassa Nazionale  
di Previdenza e Assistenza Forense  
Sede legale  
Via E. Q. Visconti 8, 00193 Roma  
Codice fiscale: 80027390584  
www.cassaforense.it

Sede operativa  
Via G. G. Belli 5, 00193 Roma  
Call Center Cassa 06 362111



da parte di ciascuna società componente il RTI, presentare singolarmente una propria Polizza RC.

### **DOMANDA**

#### **3.1** Capitolato art. 4 tabella 1

Si prega di indicare se i premi indicati nella tabella 1 con la suddivisione delle provvigioni per scaglioni, si intendono imponibili (vale a dire al netto delle imposte di legge) ovvero lordi (vale a dire comprensivi anche delle tasse).

Il chiarimento è necessario in quanto ove la provvigione venisse applicata sui premi lordi, tale modalità non usuale dovrebbe essere ben specificata nelle polizze assicurative sottoscritte/da sottoscrivere, in quanto di fatto comporterebbe a carico della Compagnia un onere maggiore visto che parte dell'importo a carico del broker verrebbe calcolato anche sull'imposta, vale a dire su una quota "figurativa" del premio non disponibile da parte dell'assicuratore (in quanto di competenza esclusiva dello Stato).

#### **3.2** Capitolato art. 2

Si prega di confermare che la polizza sanitaria oggetto della recente GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI E DIPENDENTI DELLA CASSA FORENSE CIG: 8964931F15 verrà intermediata dal broker che risulterà vincitore della presente gara.

In caso contrario, infatti, ove la polizza sanitaria non fosse oggetto, per qualsiasi motivo, del presente appalto, il contratto di brokeraggio sarebbe svuotato di qualsiasi contenuto economico (passando la raccolta premi complessiva su cui calcolare la retribuzione del broker da circa € 30.125.000 a circa € 125.000, con una provvigione massima compressiva annua di € 6.250, importo calcolato applicando l'aliquota del 5% vale a dire quella del primo scaglione senza prevedere alcuna riduzione in sede di offerta).

#### **3.3** Capitolato art. 2

Per quanto polizza sanitaria oggetto della recente GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI E DIPENDENTI DELLA CASSA FORENSE



(CIG: 8964931F15) si prega di confermare che sia intenzione della Stazione Appaltante affidare, senza riserva alcuna, l'intermediazione al broker anche per la polizza sanitaria.

Ricordiamo infatti che

- nel capitolato della gara per l'affidamento della polizza saniataria sopra indicata non è inserita la "calusola broker";
- Nel disciplinare di gara per l'affidamento della polizza saniataria sopra indicata al punto "1. Premesse" è specificato che il servizio oggetto di gara potrà essere intermediato da un broker assicurativo per la scelta del quale seguirà separata procedura indetta dalla Cassa Forense (appunto quella in questione).

Ove la Stazione Appaltante si riservi la possibilità di non affidare il servizio di intermediazione al broker per la polizza sanitaria, il servizio oggetto del presente appalto sarebbe svuotato di qualsiasi contenuto economico (passando la raccolta premi complessiva su cui ciacolare la retribuzione del broker da circa € 30.125.000 a circa € 125.000, con una provvigione massima complessiva annua di € 6.250, importo calcolato applicando l'aliquota del 5% vale a dire quella del primo scaglione senza prevedere alcuna riduzione in sede di offerta).

#### **3.4** Capitolato art. 2

Per quanto polizza sanitaria oggetto della recente GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI E DIPENDENTI DELLA CASSA FORENSE (CIG: 8964931F15) si prega di confermare che la Compagnia di Assicurazione non possa rifiutare l'intermediazione da parte del broker (vincitore della specifica procedura di gara)

sia intenzione della Stazione Appaltante affidare, senza riserva alcuna, l'intermediazione al broker anche per la polizza sanitaria.

Ove la Compagnia di Assicurazione/ATI affidataria del servizio di erogazione della polizza sanitaria possa rifiutare l'intermediazione del broker, infatti, il servizio oggetto del presente appalto sarebbe svuotato di qualsiasi contenuto economico (passando la raccolta premi complessiva su cui calcolare la retribuzione del broker da circa € 30.125.000 a circa € 125.000, con una provvigione massima complessiva annua di € 6.250,



importo calcolato applicando l'aliquota del 5% vale a dire quella del primo scaglione senza prevedere alcuna riduzione in sede di offerta).

**3.5** Capitolato art. 2

Si chiede di confermare che al broker saranno riconosciute esclusivamente le provvigioni da questi indicate nella propria offerta per tutte le polizze attivate da Cassa Forense e indicate all'art. 2 del Capitolato (escluse al momento la polizza LTC e TCM attivate oggi per il tramite di EMAPI).

**3.6** Capitolato art. 2

Per quanto riguarda la polizza sanitaria oggetto di specifica procedura di gara (GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI E DIPENDENTI DELLA CASSA FORENSE - CIG: 8964931F15) si chiede conferma che la retribuzione del broker sarà calcolata applicando esclusivamente le provvigioni che saranno presentate dal broker stesso in sede di offerta nella presente procedura di gara (e non quelle invece indicate dalla Stazione Appaltante al punto "1. Premesse" del Disciplinare della citata gara per l'affidamento della polizza sanitaria).

**3.7** Capitolato art. 2

Si chiede di confermare che le Compagnie di Assicurazione che hanno partecipato alla GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI E DIPENDENTI DELLA CASSA FORENSE (GIC: 8964931F15) abbiano accettato le provvigioni da riconoscere al broker - e quindi siano obbligate in tal senso - siano esclusivamente quelle indicate dallo stesso in sede di offerta nella presente procedura di gara e non, invece, quelle indicate dalla Stazione Appaltante al punto "1. Premesse" del Disciplinare della citata gara per l'affidamento della polizza sanitaria.

**3.8** Capitolato art. 2

Per quanto riguarda la polizza sanitaria oggetto di specifica procedura di gara (GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI E DIPENDENTI DELLA CASSA FORENSE - GIC: 8964931F15) si chiede di confermare che qualora le Compagnie per qualsiasi motivo eccepiscano di non poter riconoscere maggiori provvigioni al broker rispetto a quelle indicate dalla

Stazione Appaltante nel Disciplinare della predetta gara ("1. Premesse" del Disciplinare), l'eventuale differenza tra la misura di dette provvigioni e di quelle indicate dal broker in sede di offerta nella presente procedura di gara, saranno riconosciute al broker direttamente dalla Stazione Appaltante.

**3.9** Capitolato art. 5

Si prega di specificare se ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai punti 1.3 e 2.2 il parametro preso a riferimento sarà solo il numero delle risorse dedicate oppure se la valutazione riguarderà anche le specifiche esperienze professionali delle risorse che verranno messe a disposizione.

**3.10** Capitolato art. 5

Fermo quanto indicato al quesito num. 3 (Si prega di specificare se ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai punti 1.3 e 2.2 sia necessario indicare solo il numero delle risorse ovvero anche l'indicazione specifica dei nominativi delle stesse e la descrizione delle esperienze professionali ovvero ancora se sia necessario/opportuno allegare anche i relativi curricula); nell'eventualità in cui sia necessario specificare le esperienze professionali delle risorse necessarie, ovvero allegare i curricula si chiede conferma che questa documentazione (in questo caso le esperienze professionali del gruppo di lavoro potranno essere inserite in un allegato ad hoc) non rientreranno nel calcolo del numero massimo di pagine previste per il progetto tecnico (20 pagine).

**3.11** Capitolato art. 5

Si prega di specificare meglio le modalità di attribuzione dei punteggi per il criterio num. 4 (valutazione del curriculum vitae del Referente del Servizio). In particolare si chiede di specificare se l'attribuzione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base degli anni di esperienza del Referente (come indicato nella specifica sezione "sub criterio di valutazione") ovvero se, al contrario, verrà anche valutata "nel merito" anche l'esperienza specifica del Referente nel settore oggetto della procedura di gara.

**3.12** Capitolato art. 5

Si prega di specificare meglio le modalità di attribuzione dei punteggi per il criterio num. 4 (valutazione del curriculum vitae del Referente del Servizio).



In particolare si chiede di specificare cosa si intenda per "esperienza" ovvero "esperienza maturata nel settore oggetto della presente procedura di gara" valida ai fini della valutazione e quindi dell'attribuzione dei punteggi:

a) l'esercizio della professione di broker assicurativo iscritto alla sezione B del RUI;

e/o

b) l'esercizio della professione di broker assicurativo iscritto alla sezione E del citato registro unico degli intermediari;

e/o

c) l'esperienza professionale maturata all'interno di Casse/Enti di previdenza, Casse/Enti di assistenza, ovvero Enti, pubblici e privati, e società che abbiano esercitato la propria attività nell'ambito dell'assistenza sanitaria e del welfare in generale; ciò in quanto la maggiore e più importante parte del servizio avrà ad oggetto proprio la progettazione e la gestione di coperture destinate a rischi della persona ovvero forme di welfare integrate (polizze sanitaria, infortuni, vita, IPM).

e/o

d) l'esperienza professionale maturata all'interno di Compagnie di Assicurazione e/o di agenzie assicurative (mono e/o plurimandatarie).

Si chiede inoltre alla Stazione Appaltante se vi sia differenza ai fini delle valutazioni utili per l'attribuzione dei punteggi per il criterio num. 4 (valutazione del curriculum vitae del Referente del Servizio), la differente tipologia di iscrizione al RUI (Sezione B o E) e la durata temporale della durata di iscrizione alle suddette Sezioni del Registro Unico degli Intermediari.

### **RISPOSTE**

**3.1** Si precisa che la provvigione sarà applicata sui premi imponibili, al netto delle imposte di legge.

**3.2** Si conferma che la polizza sanitaria oggetto della GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA SANITARIA A FAVORE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI E DIPENDENTI DELLA CASSA FORENSE

GIC: 8964931F15, le cui operazioni di valutazione sono – ad oggi – in corso, qualora definitivamente aggiudicata, verrà intermediata dall'aggiudicatario della presente procedura.

- 3.3** Si rimanda alla risposta 3.2
- 3.4** Si rimanda alla risposta 3.2
- 3.5** Si conferma quanto specificato all'art. 2 del capitolato.
- 3.6** Si conferma.
- 3.7** Si conferma.
- 3.8** Non si conferma.
- 3.9** Si conferma che il parametro per l'attribuzione del punteggio è il numero di risorse la cui esperienza minima richiesta sia comprovabile successivamente in sede di aggiudicazione; per la presentazione dell'offerta è richiesto il caricamento – nel campo offerta tecnica - del CV del solo Referente.
- 3.10** Si rimanda alla risposta 3.9 e si rappresenta che, ai sensi sia dell'art. 16 del Disciplinare che dell'art. 5 del Capitolato, dal conteggio del numero massimo di pagine previsto (20) per la redazione della relazione tecnica è escluso soltanto il CV del Referente del Servizio, ovvero l'unico CV che dovrà essere allegato.  
I curricula delle altre risorse impiegate nell'esecuzione del servizio dovranno essere prodotti, solo in sede di aggiudicazione, per la comprova di quanto dichiarato.
- 3.11** L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base degli anni di esperienza del Referente nel settore oggetto (brokeraggio assicurativo) della presente procedura e risultanti - in modo chiaro e specifico – dal relativo CV presentato.
- 3.12** Fermo restando il settore oggetto della procedura (brokeraggio assicurativo) le valutazioni saranno competenza della Commissione di gara.

#### **DOMANDA**

- 4.1** Con riferimento alla gara indetta da codesta Cassa, si chiede di voler specificare in relazione al punto 7.3. "Requisiti di capacità tecnica professionale" del Disciplinare di gara se il valore complessivo di 93.000.000,00 di euro richiesto di premi assicurativi intermediati,

ricomprensiva oltre ad enti pubblici e/o società private, anche le persone fisiche e, in tal caso, come debba essere comprovato il requisito per quest'ultime.

#### **RISPOSTA**

- 4.1** Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare, è necessario, in considerazione sia della natura dell'Ente che delle prestazioni oggetto della gara, che le polizze siano state stipulate da Enti pubblici e/o privati, non da persone fisiche.

#### **DOMANDA**

- 5.1** In relazione alle modalità di redazione dell'offerta tecnica, vi chiediamo di confermarci che l'eventuale copertina non sarà conteggiata nel limite delle 20 facciate complessivamente previste per i paragrafi 1.1 e 2.1 e di confermarci che dovrà essere allegato unicamente il curriculum vitae del Referente del Servizio (pertanto non sarà necessario produrre i cv delle ulteriori risorse facenti parte del Team dedicato alla Cassa).
- 5.2** Con riferimento al Capitolato Tecnico, art. 1, lett. q (versamento del premio alle Compagnie in nome e per conto dell'Ente), vi chiediamo di confermarci che non sarà richiesta al broker alcuna anticipazione dei premi in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private D. Lgs. 209/05 che prevede una rigida separazione del patrimonio e non consente al broker lo svolgimento di attività di tipo finanziario.
- 5.3** Relativamente alla bozza di contratto - Art. 6 Pagamenti e penali - vi chiediamo di confermarci che quanto in esso previsto è frutto di un rifiuto e che il broker sarà remunerato dalle Compagnie di assicurazione in base alle aliquote proposte nell'offerta economica per i diversi scaglioni.
- 5.4** Sempre in relazione alla bozza di contratto - Art. 11 Tutela contro azioni di terzi - vi chiediamo di confermarci che l'Appaltatore assumerà ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente causati a persone o cose, nell'espletamento della propria attività, che siano stati preventivamente accertati dall'autorità giudiziaria.
- 5.5** Infine, in relazione all'eventuale nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall'art. 17 della bozza di





contratto, nel caso in cui l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Cassa Forense, segnaliamo che la specificità dell'attività posta in essere dal broker dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di delega da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante (Ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi e Esonero dall'informativa in ambito assicurativo c.d. catena assicurativa) dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L'attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa,



che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati.

### **RISPOSTE**

**5.1** Si rappresenta che, come previsto sia dall'art. 16 del Disciplinare che dall'art. 5 del Capitolato, la relazione tecnica dovrà essere redatta in un unico documento costituito complessivamente da massimo 20 pagine solo fronte, inclusa, quindi, l'eventuale copertina. Come espressamente specificato, dal citato conteggio è escluso soltanto il CV del Referente del Servizio, ovvero l'unico CV che dovrà essere allegato.

I curricula delle altre risorse impiegate nell'esecuzione del servizio dovranno essere prodotti, solo in sede di aggiudicazione, per la comprova di quanto dichiarato.

**5.2** Si conferma.

**5.3** Non si conferma e si rimanda a quanto indicato all'art. 6 della bozza di contratto relativamente alle modalità di pagamento del servizio di brokeraggio (comprensivo sia dei premi che delle commissioni) ivi previste.

**5.4** Non si conferma e si rimanda a quanto riportato all'art. 11 della bozza di contratto.

**5.5** Non si conferma e si rimanda a quanto riportato all'art. 17 della bozza di contratto.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Santino Bonfiglio

